

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 16/12/2024

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 2 aprile 2015 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede in via principale di riconoscere il suo diritto al rimborso degli oneri non maturati, compresi gli interessi, per una somma di € 2.777,74, in applicazione del criterio *pro rata temporis*. In via subordinata chiede l'applicazione del criterio della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti *up front*. Chiede inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza e la refusione delle spese legali e della procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione. In tabella riepilogativa chiede altresì la restituzione delle commissioni di estinzione.

Parte resistente nelle controdeduzioni eccepisce in primo luogo che il contratto controverso risulta sottoscritto prima del 25 luglio 2021 e, pertanto, è soggetto alle disposizioni di cui all'art.125-sexies del Testo Unico Bancario vigenti alla data di sottoscrizione del contratto. Il testo precedente dell'art. 125-sexies, comma 1, del Testo Unico Bancario, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza *Lexitor* non

consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi “*up front*” e, in particolare, di quelli pagati a terzi. Lo stesso principio è stato affermato dalla CGUE nella causa C-555/21.

Dichiara quindi che, pur trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 25/07/2021, ha rimborsato al cliente gli oneri *recurring* secondo il criterio *pro rata temporis*, come risulta dal conteggio estintivo, mentre le commissioni per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito costituiscono oneri *up front*, dei quali per contratto è escluso il rimborso.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, la ritiene manifestamente infondata, essendo stato pattuito un piano di ammortamento alla francese ed essendo statuito che il cliente deve rimborsare in caso di estinzione anticipata il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.

Con riferimento alla commissione di estinzione anticipata, dichiara che è stata applicata conformemente alle previsioni contrattuali ed è giustificata dagli adempimenti che insorgono a carico della stessa per porre termine al rapporto di finanziamento.

Precisa ancora che le quote relative ai mesi di 03/22 e 04/22 sono già state oggetto di rimborso tramite bonifico bancario e non residuano ulteriori quote da rimborsare al cliente. Ritenuto infine che la richiesta di rifusione delle spese di assistenza non possa trovare accoglimento alla luce dell'orientamento ormai consolidato dell'ABF, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel febbraio 2022, in corrispondenza della rata 82 sulle 120 complessive. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 1.244,13 per “abbuono interessi”, il rimborso di € 362,28 per “Commissioni della Mandataria” e l'applicazione di una “commissione di estinzione” per € 137,83. Non risulta allegata la quietanza liberatoria relativa al rapporto oggetto di ricorso (parte ricorrente ha allegato una liberatoria riferita ad un finanziamento stipulato da altro soggetto). L'estinzione anticipata del prestito per cui è ricorso, ad ogni modo, è circostanza pacifica tra le parti.

Ciò posto, il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125sexies Tub come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito “alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi

e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte” e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all’art. 27- rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, così recita: “1. *All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. Né ritiene possa qui richiamarsi la diversa decisione della Corte di Giustizia relativa al rimborso degli oneri in caso di anticipata estinzione (Corte di Giustizia, decisione C-555/21), in quanto attinente a diversa tipologia di credito ai consumatori, ovvero quello immobiliare, oggetto di autonoma e specifica disciplina proprio in ragione delle sue specificità.

Il Collegio richiama pertanto l’indirizzo interpretativo dell’ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l’utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, il Collegio esamina le commissioni previste dal contratto, concluso ed estinto in data antecedente l’entrata in vigore del novellato art. 125sexies Tub, rilevando come sia le commissioni per il perfezionamento del contratto che le provvigioni dell’intermediario risultino descritte in contratto alla stregua di attività aventi chiaro carattere *up front*. Sono, come previsto in contratto, chiaramente *recurring* le Commissioni di gestione per il finanziamento, che risultano già rimborsate in sede di conteggio estintivo.

Con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi sulla base del criterio *pro rata temporis*, il Collegio richiama i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni nn. 6885/22 e 6888/22), in base ai quali, in ragione dell’ambiguità della clausola contrattuale ad essi relativa, si applica il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi, qualora oggetto di specifica domanda, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, in base al quale in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore. Nel caso in esame, più specificatamente, nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall’altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.

In conclusione, applicando i sopra visti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già



effettuati, si ottiene complessivamente l'importo, arrotondato all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), di € 2.360,00, calcolato come dalla seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	82	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	38	TAN	5,26%					
Denominazione		% rapportata al TAN	11,43%					
Commissioni per la gestione del finanziamento				1.142,10 €	Recurring	361,67 €	362,28 €	-0,61 €
Provvigioni all'intermediario del credito				243,00 €	Up front	27,76 €		27,76 €
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				1.142,10 €	Up front	130,49 €		130,49 €
Interessi corrispettivi				10.882,22 €	Recurring	3.446,04 €	1.244,13 €	2.201,91 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								2.359,55 €

Parte ricorrente chiede ancora la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute, non è in atti alcuna documentazione dalla quale possa desumersi una tale circostanza. L'intermediario precisa di aver rimborsato al cliente le rate relative ai mesi di marzo e aprile 2022 tramite bonifico bancario, allegando evidenza a supporto. Non è possibile pertanto accogliere tale domanda.

Parte ricorrente chiede inoltre il rimborso della penale di estinzione anticipata. Il Collegio richiama sul punto il comma 2 dell'art. 125-sexies Tub, in base al quale qualora un credito venga anticipatamente rimborsato dal consumatore, "il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno..." Nel caso in esame la norma non appare violata, né, come suo onere, la parte ricorrente esplicita le ragioni plausibili per cui la sua applicazione sia priva di oggettiva giustificazione, requisito imposto dalla norma (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020). Non ricorre, infine, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dal comma 3 dell'art. 125-sexies Tub. La sua applicazione deve pertanto ritenersi legittima.

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.360,00 (duemilatrecentosessanta/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI